



**OGGETTO: L. 447/95 e decreti di attuazione. Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico approvato con D.C.C. n. 38 del 19.02.2007.**

**Istanza A.U.A. della ditta Marinelli A. Calce e Inerti S.r.l. sito Cava di Monticchio – Attività di estrazione commercio all'ingrosso ed al minuto di materiali lapidei e da costruzione.**

Rettifica ed integrazione email Area Governo del Territorio del 08.02.2021.



All' U.O. Edilizia privata e SUAPE

S E D E

C/O Geom. CECCONI Siro

Premesso che:

- ❑ la legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 prevede, all'art. 8, comma 2, la possibilità di richiedere, per determinate categorie di opere ed attività, una documentazione di impatto acustico;
- ❑ la L.R. 1/2015 prevede all'art. 193, comma 1, l'obbligo della documentazione di impatto acustico per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nel medesimo art. 8, commi 1, 2 e 4 della L. 447/95;
- ❑ il Titolo III del Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico, approvato con D.C.C. n.38 del 19.02.2007, definisce le modalità di redazione ed i contenuti della suddetta documentazione;
- ❑ visto il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Perugia, approvato con D.C.C. 143/2008;
- ❑ atteso che la Ditta Marinelli A. Calce e Inerti S.r.l. ha presentato, nell'ambito di Istanza A.U.A. in oggetto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) per l'esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L. 447/95, secondo lo schema di dichiarazione allegato al modello E, sottoscritta dal Legale Rappresentante Sig.ra Fabbri Antonella;
- ❑ considerato che con email del 08.02.2021, codesta Area aveva richiesto integrazioni in merito all'inquinamento acustico alla suddetta Ditta;
- ❑ preso atto della comunicazione integrativa inviata dal tecnico competente in acustica ambientale Geom. Daniele Lorenzini in data 09.02.2021, conforme alla normativa sopra citata, si esprime **parere favorevole** con condizioni, ovvero:
  - 1- la ditta in fase di esercizio dell'impianto, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i limiti assoluti e differenziali d'immissione imposti dalla zonizzazione acustica locale e dalle disposizioni vigenti, a tale proposito, in considerazione della modifica al layout aziendale, dovrà effettuare a regime, a seguito degli interventi in progetto, una verifica strumentale dei livelli di rumore (assoluti e differenziali) prodotti in corrispondenza dei recettori.  
I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere conservati presso l'azienda a disposizione degli Organi di controllo;
  - 2- qualora si riscontrassero superamenti dei valori limite interessati, la ditta dovrà mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di Legge.

Si fa presente che la suddetta documentazione tecnica, una volta espletata, dovrà essere trasmessa a questa Area.

**Il tecnico competente  
in acustica ambientale**

(Det. Dir. Reg. Umbria n. 9676 del 29.10.2008)

Albo Nazionale n. 9629

Ing. Andrea Castellini